



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO

**PER L'UTILIZZO PUBBLICO DELLA TENDOSTRUTTURA CON PALCO
PRESSO IL PARCO ALDO MORO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 27.04.2023

IL SINDACO
Simone Sironi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Codarri

INDICE

Art. 1 - Oggetto	Pag. 3
Art. 2 - Finalità	Pag. 3
Art. 3 - Periodo di utilizzo	Pag. 3
Art. 4 – Modi e tempi di concessione	Pag. 3
Art. 5 - Contenuto della richiesta di utilizzo	Pag. 3
Art. 6 - Oneri a carico del Comune	Pag. 3
Art. 7 - Responsabilità e obblighi del concessionario	Pag. 3
Art. 8 - Funzionamento della struttura	Pag. 4
Art. 9 - Pubblicità	Pag. 4
Art. 10 - Danni causati dal concessionario	Pag. 4
Art. 11 - Revoca della concessione	Pag. 4
Art. 12 - Entrata in vigore	Pag. 4
Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali	Pag. 4
Art. 14 - Responsabile del procedimento amministrativo	Pag. 4
Art. 15 - Norma di rinvio	Pag. 4

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento intende normare l'utilizzo pubblico della tendostruttura con palco allestita presso il parco Moro a onere e cura del conduttore del contratto di locazione per la gestione dei locali adibiti a bar-ristorante presso il medesimo parco; tale utilizzo è riferito indicativamente alla stagione primaverile/estiva, per un periodo effettivo stabilito annualmente dal Comune in accordo con il succitato conduttore e nel perimetro del contratto in essere;

Art. 2 – Finalità

Il palco con tendostruttura da esterno è una struttura messa a disposizione del Comune e destinata a ospitare attività, sottoforma di manifestazioni o eventi, di natura ricreativa, sportiva, culturale e di spettacolo, o di altre iniziative di utilità sociali, promosse e attuate direttamente dal Comune o da soggetti terzi, quali enti e associazioni o privati.

Art. 3 – Periodo di utilizzo

La struttura è allestita ed è resa disponibile a terzi per un periodo dato, stabilito annualmente dal Comune.

Art. 4 – Modi e tempi di concessione

Con cadenza annuale il Comune provvede all'avviso pubblico di disponibilità della struttura, nel periodo prestabilito di cui all'art. 3 del presente Regolamento, fissandone l'utilizzo per attività ricreative, sportive, culturali e di spettacolo o altre iniziative di utilità sociali, senza scopo di lucro. È competenza esclusiva della Giunta Comunale, tramite apposito atto, concederne l'utilizzo nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento giuridico, dell'ordine e del decoro pubblico e con esclusione di iniziative con finalità di lucro o che prevedano il pagamento di un corrispettivo per l'accesso e la fruizione.

Art. 5 – Contenuto della richiesta di utilizzo

La richiesta di concessione d'uso indirizzata al Sindaco perviene all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima della manifestazione o dell'evento e contiene l'indicazione del Settore comunale di riferimento, i dati del richiedente, il programma dettagliato dell'iniziativa e gli orari di utilizzo della struttura. La data di utilizzo della struttura è preventivamente concordata con il Settore competente.

La concessione, tramite apposita deliberazione di Giunta comunale, è istruita dal Settore comunale competente alla gestione dell'istanza pervenuta.

In caso di sovrapposizione temporale di utilizzo da parte di più istanti, la concessione avviene secondo i seguenti criteri di precedenza, nel rispetto degli articoli 2 e 4 del presente Regolamento:

- le attività promosse e attuate direttamente dal Comune;
- le attività promosse da altri enti pubblici e da associazioni;
- le attività promosse da enti e soggetti privati, senza scopo di lucro, ove riferite a iniziative di particolare rilevanza collettiva o a iniziative con scopo meramente benefico.

La concessione può essere sospesa o annullata, senza oneri per il Comune, per motivi di ordine pubblico o cause di forza maggiore.

Art. 6 – Oneri a carico del Comune

Il Comune mette a disposizione la tendostruttura con il palco. È facoltà della Giunta comunale stabilire, insieme alla concessione di utilizzo, anche la messa a disposizione delle sedie di platea e/o del quadro elettrico e/o della fornitura gratuita di elettricità, secondo le forme di patrocinio e/o di collaborazione già previste dai rispettivi Regolamenti comunali in materia.

Art. 7 – Responsabilità e obblighi del concessionario

Il concessionario restituisce la struttura e gli eventuali elementi accessori in uso nel medesimo stato in cui sono stati consegnati. La responsabilità per l'uso della struttura e degli elementi accessori è completamente a carico del concessionario.

Gli impianti aggiuntivi a quelli esistenti, installati dal concessionario, dovranno essere rispondenti alle norme di legge e idoneamente certificati.

Nei casi prescritti dalla normativa, sono in capo al concessionario l'ottenimento della prevista agibilità, nonché ogni altra documentazione di sicurezza o autorizzazione/asseverazione stabilita dalla norma

per la tipologia di manifestazione proposta, con assunzione diretta dei relativi costi, riferiti anche al personale aggiuntivo necessario per garantire gli adempimenti di cui sopra. Analogamente rimangono a carico del concessionario tutte le spese e le azioni necessarie a ottemperare le prescrizioni derivanti dal proprio Piano della sicurezza (Safety and Security) riferito alla singola iniziativa.

Le iniziative promosse da terzi sono dunque svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari rispondono direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, licenze sanitarie, normative sull'inquinamento acustico.

Gli allestimenti devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto.

Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a cose, persone, animali derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.

Gli oneri relativi a forniture elettriche e idriche e a eventuali allacciamenti aggiuntivi, la custodia e ogni altro onere gestionale sono a carico del concessionario, cui competono in via esclusiva.

Il concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, di cose e di luoghi per i danni ad essi derivati dall'uso della struttura. A tal fine provvederà mediante polizza assicurativa R.C. e tutti i rischi.

Art. 8 – Funzionamento della struttura

Il funzionamento della struttura è completamente a carico del concessionario. A tale scopo il concessionario utilizza, a propria cura e spese, personale debitamente assicurato. In tutti i rapporti con tale personale il Comune si considera terzo e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 9 – Pubblicità

Gli eventuali impianti pubblicitari e la pubblicità in video o voce sono sottoposti preventivamente all'autorizzazione del Comune.

Art. 10 – Danni causati dal concessionario

In caso di danno, causato dal concessionario, alla struttura e/o ai luoghi, il concessionario provvede alle riparazioni, al fine di ripristinare le condizioni originarie.

In caso di intervento diretto del Comune, quest'ultimo provvede alle necessarie riparazioni e si rivale successivamente sul concessionario per importo pari alle spese sostenute maggiorate del 20%.

È fatto salvo, comunque, il diritto del Comune di ottenere il risarcimento di danni ulteriori, anche mediante apposita azione.

Art. 11 – Revoca della concessione

L'utilizzo difforme della struttura comporta la revoca della concessione.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati e utilizzati ai sensi del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 679/2016, come integrato con la normativa nazionale in materia di privacy con il D.Lgs.108/2018, ai soli fini della concessione della tendostruttura oggetto del presente Regolamento.

Art. 14 – Responsabile del procedimento amministrativo

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Funzionario Responsabile del Servizio.

Art. 15 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale di settore.